

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 10540/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10540 del 2024, proposto da Mara Marzullo, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

M.I.M.- Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento:***

- del Decreto Dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024 e del relativo Allegato A, come sostituito con decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 27 del 10.07.2024, recante fasce di complessità assegnate alle scuole, nella parte in cui risultano assegnati punti 45 all'Istituto comprensivo G. Garibaldi di Genazzano (RMIC8AD00T);

- della nota interdipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 13105 del 29.04.2024 nonché del decreto dipartimentale Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 1621 del 25/06/2024 nella parte in cui non hanno previsto alcuna finestra temporale per reclami avverso i punteggi assegnati alle scuole ai fini dell'attribuzione delle fasce di complessità alle stesse e conseguenti istruttorie finalizzate all'accertamento o meno della loro fondatezza.

- di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli finalizzati a dare esecuzione al suddetto decreto Dipartimentale MIM n. 24/2024 ai fini della determinazione della retribuzione di posizione spettante alla Prof.ssa Mara Marzullo per l'a.s. 2024/2025;

*Visti* il ricorso e i relativi allegati;

*Vista* l'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami depositata in data 15.10.2024 unitamente al ricorso introduttivo;

*Visto* l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri";

*Visto* l'elevato numero dei soggetti controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

*Ritenuto* che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio dal quale risulti l'indicazione:

1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. del nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e un sunto

dei motivi di impugnazione ivi contenuti;

4. dei controinteressati;

5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. del testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curino che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato

“Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Fissa la trattazione della causa all'udienza pubblica del 16 aprile 2025.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Fissa la trattazione della causa all'udienza pubblica del 16 aprile 2025

Ordina all'Amministrazione di eseguire la presente ordinanza e alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della stessa alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 febbraio 2025.

**Il Presidente**  
**Mariangela Caminiti**

**IL SEGRETARIO**